

ALLEGATO - DGR n. 980/2008

DIRETTIVA ALLE PROVINCE PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 58 E 59 DELLA L.R. 8/94 COME MODIFICATI DALLA L.R. 16/07.

1. La presente direttiva definisce, ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 così come modificati dalla LR 16/07, i criteri e le modalità del coordinamento provinciale delle guardie volontarie di cui all'art. 27 della L. 157/92, al fine di uniformarne l'impiego sul territorio regionale.

Fermo restando quanto previsto dalla LR 23/89 e dalle relative direttive attuative, i criteri e le modalità del coordinamento provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attività di vigilanza faunistico-venatoria delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono definiti ai sensi del punto 7 della presente direttiva e dalle disposizioni ivi richiamate.

2. Le Province provvedono ad adottare un apposito "Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria", di seguito denominato Regolamento, conformemente alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 8/94.

3. Le Province provvedono all'istituzione di un "Registro delle guardie volontarie venatorie" nel quale, anche avvalendosi dei dati comunque in loro possesso, per ogni guardia che intenda svolgere la vigilanza volontaria venatoria sul territorio provinciale vengono annotati almeno:

- i dati anagrafici;
- gli estremi del decreto di nomina;
- l'Associazione e/o il Raggruppamento di appartenenza;
- i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
- il numero dei servizi prestati;
- il numero della "tessera di riconoscimento".

Possono essere inserite eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la funzionalità del Coordinamento delle guardie volontarie venatorie.

Le Province sono tenute ad aggiornare costantemente tale registro.

Le Province dispongono altresì che ogni guardia volontaria venatoria che intenda svolgere la vigilanza venatoria sul territorio provinciale debba risultare iscritta ad un'Associazione o ad un Raggruppamento.

4. Le Province provvedono alla nomina, tramite apposito decreto, delle guardie volontarie di cui all'art. 27, comma 1 sub b) della L. 157/92, dandone comunicazione alla Prefettura e alla Questura. Fermi restando i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S., le Province individuano i requisiti e le procedure per il rilascio e per il rinnovo del decreto di nomina a guardia volontaria.

Tale decreto ha validità biennale.

Ad ogni guardia volontaria le Province rilasciano una "tessera di riconoscimento", la cui validità è subordinata alla validità del decreto di nomina.

5. Le Province, con il proprio Regolamento:

a) affidano l'attività di coordinamento al Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, prevedendo i casi in cui tale funzione possa essere eventualmente svolta da un suo delegato;

b) individuano le modalità operative di svolgimento della vigilanza volontaria, prevedendo che venga svolta esclusivamente in pattuglia composta di norma da almeno due guardie volontarie;

c) determinano la quota minima di ore di attività annuale che ogni Associazione e/o Raggruppamento dovrà garantire per l'espletamento della vigilanza volontaria venatoria, compatibilmente con le attività dell'Associazione;

d) prevedono il raccordo tra il Responsabile organizzativo di cui al punto 6 e il Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, al fine di dare attuazione con modalità idonee ed efficaci al Piano di attività di cui al punto 8 della presente direttiva e al programma di cui al comma 2 dell'art. 2 della LR 23/89, limitatamente alla vigilanza venatoria;

e) stabiliscono che ogni Associazione e/o Raggruppamento comunichi alla Polizia Provinciale il calendario mensile delle attività e le modalità di informazione relative all'impossibilità di svolgere l'attività programmata;

f) stabiliscono che, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, le guardie volontarie che non siano già dotate di divise approvate ai sensi dell'art. 254 del RD 635/1940, debbano indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale o delle forze di polizia statali; stabiliscono altresì che durante il servizio la guardia volontaria sia

riconoscibile tramite un evidente contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Prov. di ...", e non sia armata, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi;

g)definiscono le norme di comportamento che le guardie volontarie sono tenute a rispettare durante l'espletamento delle attività di vigilanza venatoria, nonché il procedimento disciplinare da adottare nei confronti delle guardie che non rispettino il Regolamento;

h)definiscono le caratteristiche della "tessera di riconoscimento" che ogni guardia volontaria dovrà esibire ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi;

i)individuano criteri per provvedere ad un eventuale rimborso spese alle Associazioni per l'attività di vigilanza volontaria svolta;

l)prescrivono che ogni Associazione fornisca la copertura assicurativa delle guardie volontarie venatorie per quanto riguarda le attività programmate e regolarmente svolte.

6. Le Province stipulano apposite convenzioni con le Associazioni e/o i Raggruppamenti disponibili a prestare la loro attività per effettuare la vigilanza venatoria alle condizioni previste dal Regolamento. La stipula della convenzione è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria, fatto salvo quanto previsto al punto 7). Le Associazioni devono risultare regolarmente iscritte nel "Registro provinciale dell'associazionismo" o nel "Registro provinciale del volontariato"; possono essere stipulate convenzioni anche con sezioni locali, attive sul territorio, di Associazioni Nazionali di cui al comma 2), lett. b) dell'art. 27 della L. 157/92. Nel testo della suddetta convenzione viene stabilito che ogni Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza delle guardie volontarie che collaborano sul territorio provinciale provveda alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo delle guardie stesse, incaricato di:

a)tenere i contatti con il Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o col suo delegato;

b)comunicare settimanalmente alla Provincia la disponibilità alle uscite per il mese successivo, al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività, nonché l'informazione relativa all'impossibilità di effettuare l'uscita con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, fatta salva la sussistenza di impedimenti gravi ed improvvisi;

c)inviare mensilmente alla Provincia un "Rapporto giornaliero" redatto a fine uscita da ogni pattuglia, contenente una relazione sull'attività svolta.

7. Qualora tra le Province e i Raggruppamenti siano già in essere delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.9 della LR 23/89 o che disciplinano lo svolgimento di funzioni di vigilanza diverse da quella venatoria, le stesse dovranno essere integrate, anche con apposita convenzione, con quanto disposto ai punti 3, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), 6 e, limitatamente alle ipotesi del richiamo e della sospensione, al punto 10 della presente direttiva.

8. Le Province predispongono, con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato le convenzioni di cui al punto 6, un Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, considerando anche la necessità da parte delle Associazioni stesse di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.

9. Ogni guardia volontaria venatoria, a qualsiasi Associazione e/o Raggruppamento appartenga, è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal Regolamento adottato dalla Provincia. A tale obbligo sono pertanto soggette le guardie volontarie venatorie appartenenti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e le guardie volontarie che, in base a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 27 della L. 157/92, non hanno conseguito l'attestato di idoneità previsto dalla direttiva regionale in quanto già in possesso della qualifica di guardia giurata venatoria, a norma del T.U.L.P.S., alla data di entrata in vigore della legge statale. A tale obbligo è altresì soggetto il personale degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, della L.R. 8/94, svolge attività di vigilanza venatoria.

10.Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, le Province, nei confronti della guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni al Regolamento durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, procedono, previa valutazione di una commissione appositamente costituita:

- al richiamo della medesima, in seguito ad una prima violazione;

- alla sospensione dall'attività, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a seguito di due richiami;

- alla revoca del decreto di nomina e al ritiro del "tesserino di riconoscimento" in caso di reiterata violazione.

Le Province procedono altresì alla comunicazione dei predetti richiami, sospensioni e revoche anche all'Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza della guardia volontaria, ai fini dell'eventuale

adozione degli opportuni provvedimenti, nonché alla loro comunicazione anche alla Prefettura e alla Questura.

11. Le Province promuovono il costante aggiornamento della formazione del personale volontario necessario all'esercizio della vigilanza, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 58, comma 4, della LR 8/94 e relative direttive attuative.

12. Le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Direttiva, previo parere di conformità della Regione. A tal fine, dopo aver predisposto il Regolamento, lo trasmetteranno ai competenti uffici regionali per il parere di conformità.